



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 04/09/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 1431

Convenzione tra la Regione Puglia e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'esercizio della potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile.

L'Assessore alle Politiche della Salute, dott. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue.

In materia di invalidità civile, l'art. 130 del D. L.vo n. 112/98 conferisce alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici di invalidità civile; in attuazione di tale decreto, il D.P.C.M. del 26/5/00, pubblicato sulla G.U. n. 239 del 12/10/2000, prevede, con decorrenza 01/01/01, l'effettivo esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario di tali funzioni, individuando le relative risorse umane, finanziarie strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni.

La L. 23/12/00 n. 388 (legge finanziaria 2001), all'art. 80, co. 8, riserva alle Regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a seguito della stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e l'INPS stesso.

L'Inps, infatti, già investito della erogazione dei trattamenti economici, rappresenta l'Ente in grado di garantire la gestione unitaria delle attività di istruttoria, decretazione, liquidazione ed erogazione delle provvidenze in quanto decentrato capillarmente sul territorio e dotato di idoneo apparato organizzativo adeguatamente informatizzato.

Nella Regione Puglia la materia è stata disciplinata da diversi interventi legislativi.

L'art. 52 della L.R. 31.05.2001 n. 14, al comma 2, aveva previsto l'esercizio temporaneo delle funzioni in materia di invalidi civili ai Comuni; successivamente, l'art. 23 della L.R. n. 32/2001 ha attribuito "definitivamente" tale attività ai Comuni. Con ulteriore modifica apportata dall'art. 22 della L.R. 19.02.2008 n. 1 si è provveduto alla abrogazione dell'art. 52 della L.R. n. 14/01, così come sostituito dalla L.R. n. 32/01, e si è riaffermato il principio che, sino alla stipula della convenzione Regione-Inps, le funzioni in materia di invalidi civili dovranno continuare ad essere esercitate dai Comuni, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 96/1999.

Nel corso del tempo, nel processo di concessione dei trattamenti di invalidità, si è rilevato un allungamento dell'iter procedimentale, che incide direttamente sui bisogni e sulle necessità di una fascia debole della popolazione. L'intervento di più soggetti pubblici nel procedimento amministrativo, i tempi lunghi nella definizione delle istanze, la presenza di notevole e crescente contenzioso mettono in rilievo la necessità di definire un progetto riorganizzativo dell'area interessata.

Tenuto conto dell'esperienza maturata, nonché delle esperienze condotte in altre Regioni d'Italia, la Direzione Regionale Inps ha, nel corso dell'ultimo anno, più volte sottoposto alla valutazione di questo Assessorato la possibilità di pervenire alla stipula di una convenzione con cui affidare all'Inps medesimo

le funzioni e le relative modalità di attuazione, afferenti la concessione e/o la revoca delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile.

A seguito dei numerosi solleciti ed in considerazione della facoltà che la richiamata L.388/2000 attribuisce alle Regioni, nell'ottica di una migliore operatività del sistema, si ritiene di dover dare avvio ad una Convenzione Regione Puglia-Inps allo scopo di realizzare uno snellimento dell'iter amministrativo in funzione del miglioramento della qualità della vita dei cittadini invalidi.

Con la predetta Convenzione si affidano all'Inps le funzioni, e le relative modalità di attuazione, concernenti la concessione o la revoca delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile, si definiscono le competenze e le attività attribuite all'Inps, nonché gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa delle stesse provvidenze economiche, andando a creare una migliore forma di collaborazione tra Istituzioni pubbliche che definisca un iter procedurale su tutto il territorio regionale in grado di assicurare chiarezza e tempestività nella tutela dei diritti civili dei cittadini.

Nella stessa Convenzione si stabilisce, altresì, che per ogni pratica definita la Regione Puglia riconoscerà all'INPS un compenso pari ad euro 34,60 (art. 5 dello Schema di Convenzione, approvato con deliberazione n. 81 del Consiglio di Amministrazione Inps, in data 6 marzo 2001) che non potrà comunque comportare per la Regione stessa una spesa complessiva superiore alle risorse trasferite dallo Stato alla Regione Puglia.

Nella Convenzione è prevista, inoltre, la costituzione di un "Comitato paritetico regionale congiunto per il corretto svolgimento di azioni di monitoraggio e coordinamento", con il compito di definire la programmazione di iniziative, le forme, i tempi e le modalità dell'informazione e della comunicazione istituzionale, nonché di monitorare e valutare gli effetti derivanti dall'applicazione della presente convenzione.

Il Comitato, in quanto paritetico, sarà composto da tre componenti per ciascuna parte e presieduto, ad anni alterni, dall'Assessore regionale o suo delegato e dal Direttore regionale dell'INPS o suo delegato. Non è previsto alcun compenso o indennità a tali componenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale di approvare la Convenzione tra la Regione Puglia e l'Inps, di cui allo schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e di autorizzare l'Assessore alle Politiche della Salute alla sottoscrizione della medesima, nonché alla costituzione di un Comitato paritetico regionale congiunto per il corretto svolgimento di azioni di monitoraggio e coordinamento.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M. e I.”

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 738.739,05, finanziata con i fondi accreditati dal Ministero della Salute, ed iscritta sul cap. di spesa 711031 - U.P.B. 5.7.1 del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2009, a cui è correlato il capitolo di entrata 2037006.

Si attesta, altresì, che la predetta spesa rientra nei limiti delle quote di FSR, ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata ed è escluso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.5.1999, n. 17, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, ogni onere aggiuntiva.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente ATP con atto dirigenziale

Il Dirigente del Servizio
Assistenza Territoriale e Prevenzione
Dott Fulvio Longo

Il presente provvedimento rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4

comma 4, lettera d) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute,
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione e dal Direttore di Area,
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare, per quanto espresso in narrativa, lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), allegato al presente atto e parte integrante dello stesso, per l'esercizio della potestà di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili, autorizzando l'Assessore alle Politiche della Salute a sottoscriverlo;
- di istituire il "Comitato paritetico regionale congiunto per il corretto svolgimento di azioni di monitoraggio e coordinamento", composto da tre componenti per ciascuna parte;
- di stabilire che tale Comitato sarà presieduto, ad anni alterni, dall'Assessore regionale o suo delegato e dal Direttore regionale dell'INPS o suo delegato;
- di stabilire che nessun beneficio economico, a qualsiasi titolo, è dovuto ai componenti del Comitato medesimo;
- di stabilire che la convenzione entra in vigore, per la gestione della fase transitoria, dal momento della sottoscrizione della stessa da parte di entrambi i soggetti contraenti e, per l'effettivo esercizio delle funzioni di concessione delle provvidenze, dal 1.01.2010;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del servizio ATP a:
 - Direttore Regionale INPS Puglia
 - Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali
 - all'ANCI Regionale, nella persona del presidente pro-tempore, con invito a diffondere opportuna informativa ai Comuni;
- di provvedere che, ai sensi dell'art. 6 L.R. 13/1994, il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola